REGOLAMENTO (CEE) N. 2669/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 147/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, per la campagna viticola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2024/85 [4], le autorità competenti possono procedere al calcolo ed alla notifica ai produttori dei quantitativi da consegnare da ciascuno di essi e che, in tal caso, le notifiche vengono effettuate prima del 15 maggio 1985 ; che, in questa prima campagna d'applicazione della distillazione obbligatoria, certe autorità non potevano, per problemi di natura tecnica ed amministrativa, rispettare tale data ; che è pertanto opportuno sopprimere la data in questione e prevedere che le notifiche vengano effettuate in tempo utile affinché le persone soggette all'obbligo possano adempiervi senza difficoltà ;

considerando che, l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 stabilisce i termini per la consegna del vino da tavola e la distillazione ; che è necessario precisare che, dopo la scadenza di tale termine, le autorità competenti possono ancora imporre l'adempimento di tali obblighi applicando segnatamente misure amministrative cogenti o a seguito di una controversia giudiziaria ; che, in tal caso, è opportuno procedere ad un adeguamento dei termini che il distillatore e, se del caso, l'elaboratore del vino alcolizzato devono rispettare, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di distillazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia dette autorità competenti possono procedere al calcolo e alla notifica ai produttori dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare.

In tal caso, le notifiche vengono effettuate in tempo utile affinché le persone soggette all'obbligo possano rispettare i loro obblighi di consegna ».

2. È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 13 bis*

1. La scadenza dei termini di consegna del vino da tavola di cui all'articolo 10, paragrafo 5, non impedisce alle autorità competenti in questione di imporre l'esecuzione degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorità competenti procedono, tenendo conto della data della consegna del vino alla distilleria, all'adeguamento, nei singoli casi, dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, e degli articoli 11, 12 e 13 che il distillatore e, se del caso, l'elaboratore devono rispettare ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 1985.

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 191 del 22. 7. 1985, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente